

IV

DISEGNO DI LEGGE N. 48

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 23/A IV Legislatura

" NORME IN MATERIA DI CONSORZI
DI SVILUPPO INDUSTRIALE IN PU-
GLIA."

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/11/1985.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

SETTORE INDUSTRIA

Allegato "F" al verbale della
seduta della G.R. del 25.11.1985

RELAZIONE

Il disegno di legge sulle "Norme in materia di Consorzi A.S.I. in Puglia" si propone di colmare il vuoto legislativo che ha impedito ai consorzi, soprattutto in questi ultimi anni, di sviluppare compiutamente il ruolo di promotori dello sviluppo industriale delle nostre realtà territoriali.

La scomparsa della CASMEZ e le difficoltà, non ancora superate, per il vero della nuova legge sul Mezzogiorno hanno ancor più aggravato questa situazione, non consentendo così ai Consorzi di poter operare, creando, in alcuni casi, anche gravi difficoltà nella gestione della struttura già esistenti, a servizio degli insediamenti industriali, con il danno all'economia che comprensibilmente ne è derivato.

Considerato, poi, che ai Consorzi, e solo ad essi, può essere affidato il compito di sviluppare ed attuare scelte di politica industriale che la Regione ha individuato con il Piano Regionale di Sviluppo, e che il loro recupero, quali enti regionali di "promozione industriale", può facilitare e concretizzare, in tempi reali il consolidamento e il rilancio delle realtà economiche esistenti in Puglia, le quali oggi più che mai necessitano di un adeguato sostegno, non solo finanziario, soprattutto di servizi alla produzione, servizio che i Consorzi possono, come già detto, realizzare in nome e per conto della Regione, consentendo alla stessa di svolgere un ruolo determinante al quale sempre più spesso viene chiamata e che sene avverte ormai l'esigenza di vederlo svolgere compiutamente ed adeguatamente.

In quest'ottica è apparso, quindi, necessario predisporre questo d.d.l. che vuole individuare nei Consorzi gli strumenti regionali di attuazione della politica industriale, definendo a tal fine i compiti, che i Consorzi devono svolgere e individuando le risorse finanziarie per realizzare gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di sviluppo in materia.

Prevedendo, poi, il d.d.l. di uniformare, con un'invio statuto, l'organizzazione dei Consorzi si va ad assolvere anche a quel compito ben preciso, assegnato alle regioni dall'art.65 del D.P.R. n.616/77, di vigilanza e tutela.

Va evidenziato, ancora, ^{che} si è ritenuto, senza voler sconfinare nelle competenze di altri Assessorati e di quanto previsto da altre leggi specifiche, di dover ridare valore giuridico agli esistenti piani regolatori, i cui termini sono scaduti, per consentire ai Consorzi di poter continuare a svolgere i propri compiti in attesa di un specifico piano regionale tematico sulle aree per insediamenti produttivi.

././.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Il d.d.l., passando ad un'analisi puntuale dell'articolato, agli artt. 1 e 2, pur conservando ai Consorzi la configurazione ad essi attribuita dalla legge costitutiva, ne individua, non solo cambiandone la denominazione, in nuova e più precisa fisionomia per lo sviluppo industriale, quali enti strumentali della Regione.

L'art. 3 individua i mezzi finanziari necessari alla vita dei Consorzi, ponendo a carico della Regione le spese per il funzionamento e per la realizzazione di opere d'interesse regionale, ma recuperando, a favore dei consorzi la possibilità di ottenere dalle imprese insediate, a mezzo dei ruoli, il dovuto corrispettivo sulle aree di sviluppo, per la gestione delle opere e la fornitura di servizi, che gli stessi dovranno assicurare e garantire.

Con gli artt. 4 e 5 si ridisegna la struttura degli organi dei Consorzi.

L'art. 6, oltre a stabilire i tempi di richiesta del contributo fissato al 30 Settembre, prevede che i Consorzi per ottenere dalla Regione i contributi devono giustificare e motivare tale richiesta mediante una relazione tecnico-economica; gli artt. 7 e 8, conseguentemente, analizzano e definiscono i compiti della Regione che, alla luce delle richieste consortili espresse nella suddetta relazione tecnico-economica, dovrà valutare nel merito tali richieste operando quelle scelte che deriveranno dagli indirizzi del Piano Regionale di Sviluppo.

L'art. 9 introduce la costituzione di un'organo consultivo a disposizione della Giunta Regionale, a cui dovrà richiedere il parere non solo per le scelte inerenti la materia di cui alla legge, ma in un'ottica più globale, anche, per quanto attiene tutte le scelte di politica industriale attinenti la nostra Regione.

L'art. 10 prevede la necessità che venga redatto un unico statuto per i cinque consorzi così da renderne omogenea e più funzionale la loro struttura.

L'art. 11, che potremmo definire di norma transitoria, consente ai consorzi di recuperare gli attuali piani regolatori decaduti per scadenza dei termini e non più riproponibili avendo la l.r. n.56/80 affidato alla Regione il compito di predisporre il piano tematico per gli insediamenti produttivi.

Così disponendo sarà consentito ai Consorzi di poter continuare ad operare, pur congelando la situazione esistente per evitare di attivare scelte che possano condizionare il discorso globale di programmazione del territorio a fini industriali, che dovrà essere affrontato e risolto in altre sedi.

././.

REGIONE PUGLIA


- 3 -

L'art. 12, per ultimo, dispone sul reperimento dei fondi necessari per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione degli stessi.

Dall'analisi di quanto detto appare superfluo evidenziare l'importanza di questa legge, per il ruolo da affidare ai Consorzi, quali enti strumentali della Regione, per favorire lo sviluppo dell'apparato produttivo regionale, con tutti i risvolti positivi, di carattere economico e sociale, che da ciò potranno derivare alla Puglia.

L'ASSESSORE

Dott. Corradino MARZO



REGIONE PUGLIA

NORME IN MATERIA DI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE IN PUGLIA

L'ASSESSORE
(Dott. Corradino MARZO)

REGIONE PUGLIA

ART. 1

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24.7.1977, n.616, disciplina l'assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.78 n.218 e successive modifiche.

I predetti Enti, già costituiti nella Regione Puglia, assumono la denominazione di "Consorzi per lo sviluppo industriale".

Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli Enti pubblici economici che operano nel territorio e la Finpuglia S.p.a.

I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal richiamato T.U. sul Mezzogiorno 6.3.78, n.218.

I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli Organi regionali indicati negli articoli seguenti.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti:

- a) dal fondo regionale annuale di dotazione ordinaria da porsi a carico del bilancio regionale per le spese di funzionamento dei Consorzi;
- b) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l'espletamento dei compiti di cui all'art.2 della presente legge;
- c) da fondi regionali o statali appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
- d) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a medio termine.
- e) dalla vendita delle aree;
- f) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei consorzi.

Detti corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i ruoli, da redigersi entro il 31 Agosto di ogni anno, in conformità dei disposti del T.U. 14/4/1910 n. 639. Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in attuazione del citato T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b), approvato dai competenti Organi Regionali.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) l'Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti partecipanti di cui al precedente art. 1;
- b) il Consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea generale del proprio seno con le modalità fissate dallo Statuto del Consorzio;
- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, designati in ragione di uno effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell'apposito Albo.

Il componente effettivo designato dalla Giunta regionale assume le funzioni di presidente del Collegio.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

La durata in carica degli organi di cui all'articolo precedente è stabilita in cinque esercizi.

le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle indicate nello Statuto.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Per i fini di cui alla presente legge i Consorzi presentano, alla Regione Puglia, Assessorato all'Industria - Settore Industriale richieste di contributo, con allegata relazione tecnico-economica.

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, per essere inserite nel bilancio regionale per l'esercizio successivo.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria, attua, attraverso i Consorzi di Sviluppo Industriale, di cui alla presente legge, gli indirizzi di promozione industriale stabiliti dal Piano Regionale di Sviluppo.

A tal fine, sentita la competente Commissione consiliare permanente:

- 1) stabilisce gli indirizzi di coordinamento delle attività consortili;
- 2) approva i programmi di ciascun Consorzio per la realizzazione annuale di infrastrutture, sulla base dei programmi pluriennali di ciascun consorzio approvati dal Consiglio regionale;
- 3) stabilisce gli interventi finanziari in favore di ciascun Consorzio a carico del bilancio regionale,
- 4) Delibera inoltre in ordine nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - a) ai finanziamenti per la manutenzione e la gestione di opere realizzate a cura del Consorzio;
 - b) alla erogazione di fondi ordinari annuali da inserire nel bilancio regionale per le spese di funzionamento dei Consorzi;
 - c) alla erogazione di fondi straordinari ai Consorzi, la manutenzione e la gestione di opere o per l'espletamento di particolari compiti di promozione industriale di interesse della Regione.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

Il Presidente della Giunta regionale,
nomina, con Decreto, il Collegio dei revisori
dei conti e il Commissario "ad acta" nei casi
e nelle forme indicate nella presente legge
e nello Statuto dei Consorzi di Sviluppo industriale.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

E' istituita la Consulta regionale dei Consorzi di sviluppo industriale di Puglia con sede presso l'Assessorato all'Industria della Regione Puglia.

Tale Consulta è composta dall'Assessore all'Industria o suo delegato e dai Presidenti dei Consorzi di sviluppo industriale o loro delegati nonchè da un funzionario del Settore Industria con funzioni di segretario.

La Consulta è presieduta dall'Assessore o suo delegato che ha potere di convocarla secondo il regolamento interno approvato dalla Consulta stessa ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale che deve obbligatoriamente acquisirne il parere nelle materie di cui all'art. 7 della presente legge, facoltativamente negli altri casi.

REGIONE PUGLIA

ART. 10

I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tale scopo la Giunta regionale, nell'ambito dei propri poteri di coordinamenti, predispone entro centoventi giorni uno Statuto tipo su conforme parere della Consulta di cui all'art. 9

Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino della Regione Puglia.

La erogazione di provvidenze regionali successive a quelle previste dalla presente legge è subordinata all'entrata in vigore dello Statuto del Consorzio.

REGIONE PUGLIA

ART.11

Fino all'approvazione del piano Urbanistico territoriale previsto dalla L.R. 31/5/1980; n. 56 nei confronti dei Consorzi di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6/3/78, n° 218.

Il Consorzio del Porto e dell'A.S.I. di Brindisi deve separare, entro e non oltre il 31/12/1988, attivando tutte le procedure necessarie, l'attuale Consorzio in due Enti diversi attribuendo al Consorzio del Porto di Brindisi le proprie competenze, rivenienti dal Decreto Prefettizio n. 1607/GAB del 20/12/1949, ed al Consorzio A.S.I. di Brindisi le competenze ed attribuzioni di cui alla presente legge. Con il provvedimento in parola, si provvederà, altresì a dividere ed attribuire a ciascun Ente l'attuale patrimonio nonché il personale in servizio. Per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 la Regione Puglia provvederà ad erogare al Consorzio di Brindisi i contributi relativi alle spese di funzionamento

REGIONE PUGLIA

nella misura del 50% della spesa accertata con il conto consultivo dell'anno precedente e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Decorso inutilmente il termine perentorio del 31.12.1988, senza che sia avvenuta la separazione di cui al presente articolo, la Regione sospenderà i contributi di cui alla presente legge fino all'adeguamento di quanto in essa disposto.

REGIONE PUGLIA

ART. 12

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con la legge regionale di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n.17/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 1986 si prevede un impegno di spesa di £ 4.000.000.000 per il funzionamento dei Consorzi.

Le richieste di contributo relative all'anno 1986 devono essere presentate entro e non oltre 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ASSESSORE
(Dott. Coiradino MARZO)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 29.11.1985